



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**  
~

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO 2018  
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE,  
E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 19:40, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Bernardis Diego	Sindaco	Presente
Giardini Enzo	Vice Sindaco	Presente
Camussi Chiara	Consigliere	Presente
Monetti Sara	Consigliere	Presente
Comis Carlo	Consigliere	Presente
Confin Massimiliano	Capo Gruppo	Presente
Mascarin Fabrizio	Consigliere	Presente
Scaravetti Claudio	Consigliere	Presente
Sgubin Marina	Consigliere	Presente
Collarig Sergio	Consigliere	Presente
Laurencig Loris	Consigliere	Presente
Bodigo Augustino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Milic dott. Tomaž.

La Seduta è pubblica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bernardis Diego nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 all'art.1 comma 37 estende, anche per l'anno 2018 ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce:

- al comma 639, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, che il Consiglio comunale deve approvare, le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille
- che per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone quanto segue: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- al comma 678, che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;

- al comma 669, l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

Che in relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 10%.

VISTO l'art. 1 comma 16, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con si stabilisce che il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

VISTO l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis che dispone quanto segue: *“A partire dalla anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso ... (omissis)... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 02/03/2017 pubblicata sul portale del federalismo, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2017,;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 22/05/2014 e s.m.i.;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

– Servizio Pubblica Illuminazione	€	29.750,00.=
– Servizio di Manutenzione Strade	€	6.500,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	1.950,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	2.950,00.=
– Spese Sede Municipali ed altri immobili	€	33.217,65.=
– Servizi Culturali	€	800,00.=
Totale Generale	€	75.167,65.=

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

### D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare l'aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno d'imposta 2018:
  - aliquota base 1,0 per mille (per tutte le categorie catastali ed aree edificabili);
3. di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
4. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 22/05/2014 e s.m.i.;
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
  - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

– Servizio Pubblica Illuminazione	€	29.750,00.=
– Servizio di Manutenzione Strade	€	6.500,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	1.950,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	2.950,00.=
– Spese Sede Municipali ed altri immobili	€	33.217,65.=
– Servizi Culturali	€	800,00.=
Totale Generale	€	75.167,65.=

7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
8. di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**



**UFFICIO COMUNE TRIBUTI COLLIO ISONZO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

F.TO

Dolegna del Collio, 25 gennaio 2018

Il Responsabile  
geom. Graziano Manzini



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**



**UFFICIO COMUNE TRIBUTI COLLIO ISONZO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 19 febbraio 2018

Il Responsabile  
rag. Nicoletta Derossi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Bernardis Diego

Il Segretario  
F.to Milic dott. Tomaž

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/03/2018 al 18/03/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i.

Dolegna del Collio, lì 04/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to p.i Mauro Falzari

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Dolegna del Collio, 27/02/2018

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Il Segretario  
Milic dott. Tomaž

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dolegna del Collio, 04/03/2018

L'addetto di segreteria  
p.i Mauro Falzari